

CONTRIBUTO ASSORIMAP

a margine dell'open hearing del 18 settembre 2020 sulle regole per l'applicazione della "plastic tax"

In relazione alle regole per l'applicazione della plastic tax, di cui si è dibattuto nell'open hearing del 18 settembre u.s., ASSORIMAP individua due criticità principali:

- 1. Definizione di riciclato;**
- 2. Controlli e verifiche relativi alle importazioni di materie prime, MACSI vuoti e MACSI quali imballaggi di prodotti finiti importati sul territorio nazionale.**

In merito al primo punto, specifichiamo che per materiale riciclato si debba intendere una materia prima seconda (MPS) generata secondo le Norme UNIPLAST- UNI 10667 da rifiuti di imballaggi in plastica post consumo e proveniente da processi di riciclo autorizzati ed in possesso di idonee certificazioni. Per processo di riciclo deve intendersi la trasformazione del rifiuto in MPS presso un impianto appositamente autorizzato. Questo per evitare che venga considerato processo di riciclo anche il riutilizzo interno ad un'azienda dei propri scarti di produzione, situazione che si presterebbe a facili fenomeni elusivi. L'ulteriore necessità di basarsi solo su processi con idonee certificazioni (Plastica Seconda Vita, EuCertPlast oppure Global Recycle Standard) consente di avere contezza verificata da terza parte che tali attività esistano ed operino all'interno della cornice normativa nazionale ed europea. Chiediamo a tal proposito che l'Agenzia predisponga un elenco delle imprese del riciclo qualificate come Operatore Economico Autorizzato – AEO.

Le modalità di prova della quota di materiale riciclato contenuta in un MACSI potranno seguire diverse metodiche (specifiche di prodotto, certificati di conformità, controllo della contabilità acquisti e/o programmazione della produzione) e riteniamo necessario che l'Agenzia definisca modalità chiare ed economicamente non impattanti alle quali i soggetti passivi si dovranno attenere. In ogni caso queste modalità dovranno essere verificate con un bilancio di massa su base annuale per garantire la coerenza dei volumi rappresentati nelle singole produzioni/transazioni.

Occorrerà anche prevedere e regolare, con modalità analogamente chiara e sostenibile dal punto di vista gestionale ed economico, la fattispecie dell'azienda di riciclo plastica che sia nel contempo soggetto passivo di imposta, la quale partendo da rifiuti plastici produca MACSI o semilavorati destinati alla produzione di MACSI.

Relativamente al secondo punto – importazioni – la scrivente Associazione vede palesi rischi di facili e consistenti fenomeni di elusione ed evasione dell'imposta per cui chiede che

le importazioni siano ritenute sempre imponibili, a meno che il soggetto passivo sia in grado, per ogni singola partita importata, di dimostrare l'intera catena di approvvigionamento del materiale riciclato attraverso dichiarazioni relative a:

1. la quantità di riciclato contenuta nel MACSI;
2. la provenienza del riciclato (con identificazione di ogni singola partita) da un riciclatore inserito nell'elenco AEO;
3. la dichiarazione del riciclatore che attesti che la suddetta partita di materiale riciclato sia stata venduta al produttore di MACSI dichiarante.

Come specificato sopra, distinguiamo le tre casistiche:

1) Importazione di materiale plastico riciclato, da:

- a) Riciclatore estero, il quale dovrà rientrare nella lista AEO;
- b) Trader, il quale dovrà presentare idonea dichiarazione di un riciclatore facente parte dell'elenco AEO relativamente ad ogni singola partita importata;

2) MACSI vuoti: per ogni partita importata, l'importatore dovrà presentare:

- a) dichiarazione relativa alla quantità ed al lotto di materiale riciclato riferita alla partita oggetto di importazione e rilasciata dal produttore del MACSI stesso, qualora sia un soggetto diverso dall'esportatore;
- b) Dichiarazione del riciclatore – inserito nell'elenco AEO – in merito alla effettiva cessione del/dei lotto/i utilizzati dal produttore di MACSI nella produzione della partita oggetto di importazione.

3) MACSI quali imballaggi di prodotti finiti per ogni partita importata, l'importatore dovrà presentare:

- a) dichiarazione del produttore dei MACSI relativa alla quantità di materiale riciclato presente nei MACSI utilizzati come imballaggi nella partita oggetto di importazione con indicazione del lotto di materiale riciclato contenuto;
- b) Dichiarazione del riciclatore – inserito nell'elenco AEO – in merito alla effettiva cessione del/dei lotto/i utilizzati dal produttore di MACSI nella produzione della partita oggetto di importazione.

ASSORIMAP è l'Associazione Nazionale dei Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche nata nel 1978 per rappresentare le aziende italiane che riciclano o rigenerano materie plastiche pre e post-consumo. Le imprese associate ad ASSORIMAP trattano complessivamente circa il 90% del riciclato post-consumo nazionale. La mission di ASSORIMAP è quella di valorizzare il comparto italiano del riciclo meccanico attraverso una politica di rafforzamento del settore, nonché di promuovere la cultura del riciclo, in linea con le politiche europee dell'economia circolare.